

ACCESSO DI PARTECIPANTE A CONCORSO PUBBLICO AGLI ATTI RIGUARDANTI LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE SCRITTE, SOSTENUTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Infrastrutture e Trasporti

FATTO

La ricorrente, avendo partecipato al concorso per l'assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo indeterminato nell'Area funzionale III, profilo professionale "Ingegnere-Architetto", con istanza del ha chiesto di potere accedere a tutti gli atti riguardanti *"la pubblicazione dei risultati delle due prove scritte, sostenute l'....."*

Il Ministero resistente, con provvedimento del 17 luglio 2019 ha rinviato il chiesto accesso fino al termine delle prove orali. Tale differimento, è stato dedotto, è necessario per garantire la continuità della procedura concorsuale nonché un ordinato e celere svolgimento delle prove orali.

Avverso il provvedimento di differimento, la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, è illegittimo.

La Commissione ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, *"Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata"*.

Il differimento è legittimo solo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale.

Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali.

Si osserva sul punto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e ha un urgente bisogno all'accoglimento dell'istanza di accesso, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore nella procedura della Commissione esaminatrice – che la necessità

di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo nella nomina (decisione della Commissione, seduta 11 maggio 2012).

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alle prove di tutti gli idonei alla fase orale configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

Quanto alle modalità di accesso agli elaborati degli altri concorrenti, l'Amministrazione resistente consentirà all'accedente di prendere visione e copia di un numero congruo di elaborati - significativo ai fini della comparazione - e previo pagamento del contributo previsto.

La lettura comparata degli elaborati dei candidati ammessi, infatti, se da un lato garantisce la cura o difesa degli interessi giuridici dell'accedente, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica, dall'altro lato non può certo comportare la sindacabilità dell'esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, cioè un obiettivo perseguibile - secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione - solo entro limiti assai ristretti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 settembre 2019)